

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1946 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2017

che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 8, terzo comma,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il candidato acquirente di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento dovrebbe essere tenuto a presentare un elenco esauriente di informazioni all'atto della notifica iniziale, per consentire alle autorità competenti di valutare il progetto di acquisizione. Il candidato acquirente dovrebbe fornire informazioni relative alla propria identità e all'identità delle persone che dirigeranno l'attività, indipendentemente dal fatto che egli sia una persona fisica o giuridica, in modo da consentire all'autorità competente del soggetto interessato di valutare la reputazione del candidato acquirente.
- (2) Se il candidato acquirente è una persona giuridica, sono necessarie anche informazioni sull'identità dei beneficiari effettivi e sulla reputazione e l'esperienza delle persone che dirigono effettivamente l'attività del candidato acquirente. Analogamente, se il candidato acquirente è o si prevede che sia una struttura di trust, è necessario che l'autorità competente del soggetto interessato ottenga informazioni sia sull'identità dei fiduciari che amministreranno le attività del trust sia sull'identità dei beneficiari effettivi di queste attività, per poter valutare la reputazione e l'esperienza di tali persone.
- (3) Se il candidato acquirente è una persona fisica, è necessario che le informazioni siano fornite in relazione sia al candidato acquirente sia a qualsiasi impresa da lui formalmente diretta o controllata, affinché l'autorità competente del soggetto interessato disponga di tutte le informazioni rilevanti per la valutazione della reputazione. Se il candidato acquirente è una persona giuridica, è necessario che queste informazioni siano fornite in relazione a qualsiasi persona che dirige effettivamente l'attività del candidato acquirente, qualsiasi impresa sotto il controllo del candidato acquirente e qualsiasi azionista che esercita un'influenza significativa sul candidato acquirente, affinché l'autorità competente disponga di tutte le informazioni rilevanti per la valutazione della reputazione.
- (4) Le informazioni rilevanti per la valutazione della reputazione dovrebbero comprendere informazioni dettagliate su procedimenti penali, siano essi passati o in corso, nonché su cause civili o amministrative. Analogamente, dovrebbero essere fornite informazioni relative a tutte le indagini e i procedimenti in corso, a sanzioni o altre decisioni esecutive nei confronti del candidato acquirente, nonché altre informazioni, quali il rifiuto della registrazione o il licenziamento da una posizione lavorativa o l'allontanamento da una posizione di fiducia, che siano ritenute rilevanti ai fini della valutazione della reputazione del candidato acquirente.
- (5) Il candidato acquirente dovrebbe comunicare se un'altra autorità competente o un'altra autorità abbia già compiuto una valutazione della sua reputazione in qualità di acquirente o di persona che dirige l'attività di un

⁽¹⁾ GUL 145 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

